

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 FEB. 1999ADDEMMAROLO 23 FEB. 1999NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOPOLI
COLONNA, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA:


BADALONTI	Pietro	Presidente	GUASCO	Emanuele	Assessore
COSSENTINO	Niccolò	Vice Presidente	SEMPIONI	Giovanni	"
AMATO	Salvadore	Assessore	LOCISANO	Pietro	"
BONALDIANA	Salvatore	"	MAGGIORE	Angiolino	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	METTA	Michele	"
FEDERICI	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ABBIETTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Gaudino
OMISSESSEASSENTI: CIOFFARELLI, METTA E PIZZUTELLI.DECISIONE N° 424

Oggetto: - Autorizzazione alla riscossione da parte dei tabaccari delle tasse automobilistiche a norma del comma 11 dell'art. 17 della legge 27.12.97, n.449.



OGGETTO: Autorizzazione alla riscossione da parte dei tabaccai delle tasse automobilistiche a norma del comma 11 dell'art.17 della legge 27/12/1997, n.449.



VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449, la quale dispone che con decreto del Ministero delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità con cui le regioni a statuto ordinario, svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborси, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, funzioni alle stesse regioni a statuto ordinario demandate a decorrere dal 1° gennaio 1999;

VISTO l'art. 17, comma 11, della stessa legge che attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche;

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze 25 novembre 1998, n.418, concernente "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborso e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali;

VISTO il D.P.C.M. 25/1/1999 n.1{che regolamenta in modo uniforme il rapporto con i tabaccai, le procedure di collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, ai fini della riscossione e riversamento delle tasse automobilistiche, le garanzie e i controlli della regolarità delle operazioni di riscossione e riversamento;

VISTO l'art.1, comma 1, del citato D.P.C.M. il quale stabilisce che il tabaccaio che intende riscuotere le tasse automobilistiche presenta, anche per il tramite delle associazioni di categoria, apposita istanza alla Regione per la quale intenda svolgere il relativo servizio;


VISTO inoltre il comma 3, dell'art.1, del citato D.P.C.M. il quale stabilisce che le Regioni provvedono, sull'istanza, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione;

VISTI l'elenco dei tabaccai che hanno rivolto istanza alla Regione per riscuotere le tasse automobilistiche , trasmessi tramite l'ASSOTABACCI, con note n.559.1199 del 18/1/1999;

ACCERTATO che nell'elenco in argomento sono distinti tabaccai già in possesso di apparecchiature idonee ad assicurare il collegamento con il sistema di gestione utilizzato per il gioco del lotto (indicati sotto la colonna ricevitoria), e quindi anche il collegamento di cui all'art.2 del citato D.P.C.M., e tabaccai non ancora in grado di garantire il collegamento di cui trattasi e che quindi non ancora possono svolgere il servizio di riscossione;

VISTA la circolare n.1999/9117 del 21.1.1999 con la quale il Ministero delle Finanze autorizza che i soli tabaccai lottisti sono in possesso dei requisiti di cui all'art.2 del predetto D.P.C.M., in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto;

STABILITO di procedere all'approvazione del predetto elenco inviato, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'art.1 del D.P.C.M. 25/1/1999, già citato;



VISTA la polizza fidejussoria con la quale vengono garantiti gli obblighi, nei confronti del Ministero delle Finanze e delle Regioni, dei tabaccai individuati nell'elenco consegnato dall'ASSOTABACCAI ai sensi del 4° comma, art.1, del più volte citato D.P.C.M.;

RITENUTO di dover subordinare l'inizio dell'attività di riscossione al rilascio da parte dei tabaccai dell'autorizzazione alla Regione Lazio alla procedura bancaria di addebito automatico (RID);


DELIBERA

- di approvare per i motivi di cui in premessa l'elenco dei tabaccai trasmessi tramite l'ASSOTABACCAI, con nota n.559.11/99 del 18/1/1999.
- di subordinare l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei tabaccai al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - 1) per i tabaccai titolari di ricevitoria (lottisti) al rilascio dell'autorizzazione alla procedura R.I.D. per il riversamento alla Regione delle somme riscosse per le tasse automobilistiche;
 - 2) per i tabaccai non lottisti, oltre alla condizione del punto precedente, all'accertamento da parte del Ministero delle Finanze dei requisiti richiesti dal D.P.C.M. citato nelle premesse.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

15 MAR. 1999



RECEZIONE

ALLEG. alla DELIB. N. 72
DEL 23 FEB. 1999

Roma, 18 gennaio 1999

Cav

Prot. N. 559.11/99 CN/ap

Alla Regione

LAZIO

OGGETTO : *Istanza di svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche presso le Tabaccherie e relativa comunicazione delle modalità di collegamento telematico.*

Visto l'articolo 17, comma 10, 11 e 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, visto il D.M. 25 novembre 1998, n. 418 ;


Visto il D.M. 23 dicembre 1998 del Ministro delle Finanze che protoga al 01.02.1999 ;

i Tabaccai di cui allegato elenco :

CHIEDONO
per tramite della
ASSOTABACCAI

associazione di categoria che ha provveduto alla raccolta delle domande di richiesta per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, sottoscritte da titolari delle tabaccherie senza o con annessa ricevitoria del lotto, che si disponga contestuale accoglimento delle citate domande, al fine dello svolgimento delle operazioni sopra indicate, a partire dalla data del 1° febbraio 1999, secondo le allegate modalità tecniche.

DR



FEDERAZIONE NAZIONALE TABACCHI

Si comunica inoltre, che il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, e l'invio dei dati dei versamenti ricevuti da ciascuna Tabaccheria, vengono effettuati mediante utilizzo di una rete telematica e di un sistema informatico gestito e organizzato dal Gruppo Lottomatica, S.p.A., idoneo a garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza del collegamento stesso, come dal citato allegato tecnico.

Il trattamento dei dati raccolti e trasmessi è collegato al rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Distinti saluti,

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Claudio Niola

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Maurizio Bruni



RISCOSSIONE BOLLO AUTO
DOMANDE PRESENTATE TRAMITE ASSOTABACCI

RIVENDITA RICEVITORIA TIQUARE RIVENDITA

LATZIO CODICE FISCALE

PROVINCIA : FR

ALLEG. alla DELIB. N.
DEL 23 FEB. 1999

Codice fiscale
Indirizzo

Cur

PROVINCIA :	RIVENDITA	RICEVITORIA	TIQUARE RIVENDITA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO
ALATRI	16	ROSSI	GINO	PSSGN45125A1123K	VIA MADONNA DELLA SANITA' 31
ALATRI	19	VONA	ANNUNZIATA	VNONN22M48A1123S	VIA S.S. 155 MONTELEMA
ALATRI	24	DELL'OMO	ROSA	ULB5045H67D5390	VIA ALDO DE GASPERI 71
ALATRI	40	PIETRÒBONO	PIREALE	PTRFL44M13A123P	VIA S. CECILIA 8
ANAGNI	27	DE CAROLIS	MARIO	DCMR149M17A269T	VIA TUFANO NORD 40
ARCE	1	CASINELLI	MARISSA	CSNN4555P614433X	VIA TUFANO NORD 40
BONVILLE	9	LISI	LUCIANO	LSL0CN51A0347201	VIA VALLE PARADISO 28
JOUVILLE	23	SAPIENTI	CESARE	SPNCFSR09A22F8390	VIA S. LUCIO 18
FERENTINO	32	ZACCARI	TIZIANA	ZCTZN76L45A515B	VIA STAZIONE SUPINO 146
TUCCI	2	GIROLAMI	LUIGI	GRGLS164P20A31CM	VIA VECCHIA FIUGGI 42/436
FROSINONE	1	BRANCH	ELENA	BYCLNE34H061667Z	VIA FORMACI NORD 51
FROSINONE	5	SEBARDELLA	ZENO	SBRZN4E42A2208101	VIA LARGO A. PALEARDO 5
FROSINONE	14	D'ONORIO	ANDREMA	DARMRM7P58D810F	VIA ARMANDO FABI NORD 93
FROSINONE	17	FERRARELLI	SILVERIO	HRSYVR2E11D813B	VIA CASILINA NORD 43C
FROSINONE	18	SELLARI	MARIA	SLLMRA36L55D8102	VIA ALDO MORO 352
FROSINONE	21	CRESCENTI	MARCELLO	CSMCL5401D910P	VIA VINCENZO FERRARELLI 14/A-B
FROSINONE	26	SANTORO	ANNUNZIATA	SMTNN226556D8101	VIA MARIA 132
FROSINONE	33	2018	MALGARI	LRNMGR38E508101	VIA SELVA POLLEDRA 25
FROSINONE	43	MARCHEGIANI	CARMELA	MACCM32N43D810D	VIA CASILINA NORD 75
FROSINONE	62	CECCARELLI	LORETA	CCCLR139M65D810X	VIA VICINALE CERCETO 35
FUMONE	5	ANGELOUCCI	DANIELA	NGDNL6F60D810W	VIA VICINALE 2022 ANAGNI 7
MONTE S. GIOVANNI CAMPAÑO	4	MANCINI	DAVIDE	MRCVD62906H5C11	VIA S. ONOFRIO 75
MONTE S. GIOVANNI CAMPAÑO	10	SANTAROMI	ITALIA	SNITUS2D64F620A	VIA S. ONOFRIO 75
MONTE S. GIOVANNI CAMPAÑO	12	FERRAZZOLI	DANIELA	FRRD472P57E340A	VIA GRATE 4
MONTE SAN GIOVANNI CAMPAÑA	5	BRUNI	MARIAZIC	BRRM9255A02F620Z	S. FILOMENA, 1
PIGHI	27	GRAZIANI	LISA	GRZL5U55L41G659P	VIA S. ONOFRIO 75
SGURGOLA	1	GRECI	VINCENZO	GRVCN3C25H501Y	VIA ARISTIDE SALVATORI 2
SORA	1	SPAZIANI	ADRIANA	MRCDRNS3H62858Q	VIA CORSO DELLA REPUBBLICA 44
STRANGOLAGALLI	24	MORGIA	TONINO	SPZTN53125H380	PIAZZA PALESTRO 5
STRANGOLAGALLI	1	CAPOGNI	USO	CP56UD40002 197F	PIAZZA RE UMBERTO I° 7
VEROLI	2	CAPOGNA	Fiore	CPSFR155R17A720Q	VIA COSTA CAVALIERI 5
VEROLI	1	CANCHETTI	FRANCESCO	CNFNC35P201780B	VIA MARIA 8
VEROLI	6	IABONI	GIOSEPPO	BNG2P47P9L780R	LOC. S. ANGELO IN VILLA N. 21
VEROLE	27	FORTINI	LUCA	FRZLCM158D15L783W	VIA SANT'ANNA 214
VEROLE	28	PANETTA	ASSUNTINA	PNTNT68-461838F	VIA CASE PANETTA 68

RISCOSSIONE BOLLO AUTO
DOMANDE PRESENTATE TRAMITE ASSOCIAZIONI

Lazio

AVVENTURA DICEVITORIA ITALIANA AVVENTURA

CODICE FISCALE INDIRIZZO

VEROLI 43 1939 DEL NERO FRANCA CUNEW52BESL780C VIA ALDO FRANCHI 8

PROVINCIA : LT

MORGO GRAPPA TORI	19	BARETTA DE SANTIS	GIOVANNA MARZIO	BATGMH35CS11719M DSNHB25AB26D0036	VIA LITORANEA 245 VIA DELLE GRAZIE 13
PORMA	5	FILOSA	UGO	FSGJ064C1AD708P	VIA S. JANNI 13 - PARCO BELVEDERE PAVONE
LATINA	34	BATTAGLIM	MARIA	BTMRA53B65E172J	
LATINA	6	LIRBANI	LEO	RNURE38A04F720	VIA VITTORIO VENETO 38
LATINA	7	SALERNO	QUIRINO	SIORN68A03A783R	
LATINA	16	CONTÉ	PIERMOLO	CNTPL2824L719A	VIA LUNGOMARE 64
LATINA	39	CATINELLI	TONIASO	CNTMS70L05D0030	VIA VOLTURNO 59
LATINA	44	SMORGON	LILIA VA	SHRLNA4716472E	VIA ROMAGNOLI 13
LATINA	51	ANTONIETTA	LUCANA	MTM0361644707M	VIA DELLE INDUSTRIE 9
LATINA	53	TATARIELLI	GIUSEPPE	TRGAP52L56E4722	VIA QUARTO, 55
LATINA	65	PERUBALE	FOLDINA MADDALENA	PACPN725541726	
LATINA	69	FUSCO	FRANCESCA	FSCRL67M55E472Q	VIA F. FERRUGI, 23/25
LATINA	71	MISCIÒ	SANTE	MSCSNT25L27C3C96	VIA PORTONACCIO 19
LATINA	75	TRÖVATO	TERESA	TRVTS16HS55Z326D	VIALE CESARE AUGUSTO 28
LATINA	89	1992	GHIGLIÀNOMIC	GHGCST76T10C472E	VIA MONTE LEPINI KM. 54,00
LATINA	90	CRISTIAN	PAOLO	CLPLA7482F839D	VIA BRUXELLES 43
LATINA	104	CIELO	GIUSEPPE	CL6PP64T1656698M	VIA PIETRO LUIGI NERVI, 150
LATINA	115	CELLI	MARIO	OPMMRC51A22E472H	LARGO PERI SNC CENTRO COMM. "ESTREJA"
LATINA	116	DI PINTO	CECIOLA	CRALMA35C1115016	
LATINA	119	RINALDI	BRUNA	BNLBRM3H67E472U	
LATINA	1469	FAVALE	ROSA	EVLB5035P4517120	
LATINA	1805	CASCIANELLI	ANTONELLA	CSCML60A135472U	VIA DELLA STAZIONE 132/1134/136
LATINA SCALO	101	MARCOCCHI	PATRIZIA	MRCPRZ59C511616A	VIA APPIA KN. 114-500
MONTI SAN BIAGIO	4	PIPPA	MARCELLO	PIPML155H1016472	PIAZZA DEL COMUNE 16
SABAUDIA	!	MAGNARELLI	GRAZIELLA	MGNGZL62A467832A	VIA PRINCIPE BIANCONI 24
SABAUDIA	20	BARBISAN	GIUSEPPINA	BRBSP952A61H886F	
SAN FELICE CIRCEO (LT)	4	CASCHERA	GIOVANNA	CSIGNA671411712L	VIA CO-LI TRATTO 75
SEZZE	18	BORGIONI	SIOMAN	BRGSKN43H14712L	VIA PIAZZE MAREME 265
SEZZE	1315	ALONZI	AMERIGO	LNZMFRG51B101712J	
SEZZE SCALO	12	RECCHIA	FRANCESCO	KCFNCA6A236855F	
TERracina (LT)	30	MARZULLO	ANNA MARIA	MRZMNR87A59L120L	PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25
TERracina (LT)	1560				

PROVINCIA : RI



RISCOSSIONE BOLLO AUTO
DOMANDE PRESENTATE TRAMITE ASSOTAGGIAZZI

Lazio

RIVENDITA RICEVITORIA TIRCLARE RIVENDUTA

PROVINCIA: RM CODICE FISCALE INDIRIZZO

AMATRICE	10511	ROBEI	STEANO	M0CSFV59S2SA258R	02012
ANGULARA SABAZIA	515	1729	ANCILLONE	MCNMGH456-A297R	PIAZZA DEL COMUNE, 9
ANZIO	11		CRIVELLONE	CRVGRS3064-1501M	0006*
ANZIO	57		MONTERMARI	MNTRM51H662105U	
CAMPINO	8		CEOTTI	CTLSUS7E41H501E	VIA DI MORENA 172
CAMPINO	39		DI BLASIO	DBFL1864-46H501K	VIA GIACOMO SPONZI 23
CAMPINO	575		MAZZONI	MZNMRM23056E958R	VIA LUCREZIA ROMANA 65
TUMICINO	46		CURZI	CR2MBA20R69318K	
FORNELLO	141		BUDONGARZONE	3NGWLR66954-501Y	PIAZZA AL CIEDE
MENIANA	111		LORITO	VIA NOME NANA 190	
MENIANA	19	1785	GRAZINI	GRZGLN647H501F	VIA GIUSEPPE VERO' 15
MONTEROTONDO	2		CESARINI	CSRRTB426F611L	VIA DELLA FORTE 5/7
MONTEROTONDO	178		MELONI	MNLNAN25H64037K	VIA CAVOUR 2
MONTEROTONDO	293		OGNISSANTI	GNSVRE24A46763D	VIA TARO 5/A
MONTEROTONDO	387		ALFONSI	LENMSM68320F611I	PIAZZA S.M. DELLE GRAZIE 3
MONTEROTONDO	388		CONTI	CNTSRN71855101F	VIA G. MATTOTTI 43
MONTEROTONDO SCALO	91		STORACI	STRSLN65L66161L	VIA SALARIA 145/B/C
MORLUPO	379		MANZI	MNZ6BR47303F734K	VIA GIULIO RONCACCIO 4/6
NETTUNO	19		ZACCARIA	ZCCNW49941E95K	VIA OLIMATA 58
NETTUNO	24		GERVASI	GRVGRS93118806	
NETTUNO	45		BARTOLUCCI	BRBLGU46121F6800	VIA C. CAMIDUCCI 26
FOMEZIA	49		DEL GIUDICE	DIGJNM50421158E	LUNGOMARE SIRENE 202
PROMA	4		FUGLIA	PGLMRT55R12H501A	VIA PAVIA 24
PROMA	5		CRULLI	CR19LD453271525Z	VIA MONTE GIBERTO 43/A
ROMA	44		GALLI	GLCSSL64031H501F	VIA NIzza 116
ROMA	807		CAMPI	SMPFN65E664501A	PIAZZA INDIPENDENZA 3/N
ROMA	960		PUTORTI	PRSYN436111224I	VIA MONTIBELLO 134
ROMA	57	1062	TEMPERA	TMPLN425241H501B	PIAZZA ALESSANDRIA 14/A
ROMA	1131	1661	ROSSI	RSPPU442M61H501I	VIA NOMENTANA 653/655
ROMA	1210		DIODATO	DTLTTR57L29H501R	VIA TAGLIAMENTO 74/A
ROMA	1386		VECCI	DANIELA	VICDN70461526M
ROMA	1466		CRISPOLI	CRSVTR64807H501U	VIA NOMENTANA 73
ROMA	1472		NOCENTINO	NC8GP25CGB2C0D	VIA NOMENTANA 1412
ROMA	1734		BENEDETTI	BUDGN70812H501T	VIA VETENATA 13/A

RISCOSSIONE BOLLO AUTO
DOMANDE PRESENTATE TRAMITE ASSOCIAZIONI

LAZIO


RIVENDITA RECEPITORIA TITOLARE/RIVENDITA

CODICE FISCALE

CAP

ROMA	2138	1242	DEL SARCO	TUSNELLA	PENE ORE	MARIZZI	CORSO MAZZINI 15
S. LUCIA DI MENTANA	17		MARAFINA	SIMONE	CIPRINI	CEPRINI	PIAZZA UMBERTO I° 18
PROVINCIA : VT					MATTEUCCI	NFTL16C348E4170	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II° 7
FAGNOREGIO (VT)	2	1			MARCUCCI	MRCMTIR26570E542K	VIA SAN CALLISTO 28
FELEERE (VT)	1				CIAMBELLA	CYBRA604573503Z	VIA PRINCIPE AMEDEO 25
CELLERE (VT)	2				CIPOLLETTO	CPLRNT17S200503V	CORSO VITTORIO EMANUELE 49
CIVITELLA D'AGLIANO (VT)	1				PIERACCI	PACMCN61058115015	PIAZZA DUOMO 8
FAIANESE (VT)	1				SBORCHIA	SCRL148D45E125P	PIAZZA VITTORIO EMANUELE III
FARNESIE (VT)	2				SPADACCIA	SFDSDM27553E210S	PIAZZA UMBERTO I° 10
FABBRICA DI PIOMMA (VT)	1				SFORZINI	SFRLW339AC2N082H	PIAZZA DELL'UNITÀ 32
GRADOLI (VT)	2				FERRIGNO	FRRBN63E2AA51V	VIA NAZIONALE 1
GROTE DI CASTRO (VT)	1				MEZZETTI	17Z136R43E978P	PIAZZA UMBERTO I° 3
GROTTE S. STEFANO (VT)	30	1891			CIARMATORI	CRM3M3A51F04M082I	VIA TUSCANA 39
LUBRIANO (VT)	1				DI PACIMA	DPLNPR045S52E549	VIA ROMA 19
MARIA (VT)	1	840			NUZZO	NZMMR2/4M08M082F	VIA DEL CASTAGNO 16
MARTA (VT)	3				PEZZATO	PZZ117001HS01K	VIA CANNELLE 111
MONTALTO DI CASTRO (VT)	3				GIANLORENZO	GNICM16417E4995	VIA MOSES 145
MONTEFIASCONE (VT)	9				SUPPI	SLPFR61C02A315U	
MONTENFIASCONE (VT)	10	590			NICOLA	NCDDM25CM1918550	VIA UMBERTO I° 1 - FR. CHIA
MSP	3				TIMPERI	TKPNU462A13D0246	PIAZZA MATTEOTTI 10
SURIANO NEL CIMINO	9				MONTESI	MNTLD15217IL310X	VIA CANINO 5
TARQUINIA	2				NICOLAI	NCSTM30501L11Q	VIA TARQUINIA 69
TUSCANIA	2				FASBRI	PDBMPHSS5B54L31QJ	VIA TARQUINIA 96
DISCANIA (VT)	1	597			LAGRIMENTI	UDMRN031P6118	VIA CAOURT 28
TUSCANIA (VT)	6				SIGNORELLI	SGNGCR40125M082N	PIAZZA DELLE ERBE 27
VIGLIANELLO (VT)	3				GIULMI	GLVRNT086814082H	STRA. MONTECAVALLO FR. MONTECAVALLO
VITERBO	5				ROBERTO	MEJGANEED14981R	VIA VITTORIO VENETO 6
VITERBO	32				GIOVINI	KGI MD-43LEBA6SY	VIA LEONARDO DA VINCI 2
VITERBO	40				MADDALENA	OBSTL45J208597X	VIA S. MARIA DELLA GRACIA/CELLA 696 A
VITERBO	62				NICOLA		
VITERBO	87				CORSI		


2000



23

Roma, 10 febbraio 1999

Prot. n° 571.11/99 CN/cs



Spett.le
Ministero delle Finanze
Dipartimento delle Entrate
Direzione Generale
per la Riscossione
P.zza Marconi

ROMA

ALLEG. alla DEUB. N.

DEL ... 23 FEB. 1999

Alleghiamo lo schema di polizza fidjusoria a garanzia della riscossione delle tasse automobilistiche nelle tabaccherie in ottemperanza al DPCM n.11 del 25/1/1999.

Abbiamo già preso nota delle osservazioni che codesta direzione ha sollevato nell'esame copia, sarà nostra cura procedere secondo le indicazioni alla rettifica della polizza stessa apportando le opportune correzioni.

Vi confermiamo che i tabaccari richiamati nell'elenco da noi prodotto risultano garantiti dalla polizza stipulata con Unipol, dalla nostra cooperativa Assoservice, e che l'originale sarà depositato presso la Vostra Direzione Centrale per la Riscossione.

Resta inteso che la polizza si riferisce a tutti gli Enti Garantiti che sono il Ministero delle Finanze, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.


Tutto ciò premesso Vi preghiamo di dare corso immediatamente alla validità della polizza in modo che i nostri associati possano effettuare il servizio.

Distinti saluti,

Il Segretario Nazionale

Claudio Nibja





FEDERAZIONE NAZIONALE
TABACCHIERI

Si comunica inoltre, che il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, e l'invio dei dati dei versamenti ricevuti da ciascuna Tabaccheria, vengono effettuati mediante utilizzo di una rete telematica e di un sistema informatico gestito e organizzato dal Gruppo Lottomatica, S.p.A., idoneo a garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza del collegamento stesso, come dal citato allegato tecnico.

Il trattamento dei dati raccolti e trasmessi è collegato al rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Distinti saluti,

IL SEGRETARIO NAZIONALE
Claudio Niola

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Maurizio Bruni



REGIONE LAZIO



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

21 GEN. 1999



REGIONE LAZIO

Roma,

ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE
AUTONOMELORO SEDI

Serv. II Div. IV

Prot. 1999/9117

424

Avv. G. DELIS N.
23 FEB. 1999
DEL

OGGETTO: Art. 2, commi 1 e 3, dello schema di D.P.C.M. - Elenchi Tabaccaii

In occasione delle riunioni tenutesi in data 18 e 19 gennaio u.s.s., le relative associazioni di categoria hanno prodotto gli elenchi dei tabaccaii che hanno presentato istanza per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

Gli elenchi in argomento sono distinti tra tabaccaii già in possesso di apparecchiature idonee ad assicurare il collegamento con il sistema di gestione utilizzato per il gioco del lotto, e quindi anche il collegamento di cui all'art. 2 dell'enanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e tabaccaii ancora non in grado di garantire il collegamento di cui trattasi.

Ciò premesso, si assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccaii del primo elenco risponde ai requisiti richiesti dal predetto art. 2 in quanto già abilitato alla riscossione delle giocate del lotto.

Si fa presente, inoltre, che in merito alle istanze di cui al secondo elenco l'accoglimento delle stesse è da ritenersi subordinato alla successiva comunicazione con la quale questo Ministero informerà codesti Enti che i tabaccaii in argomento sono nelle condizioni di garantire il collegamento di cui al citato articolo 2.

IL DIRETTORE CENTRALE





Roma



DIZETTI ENIGMATICI

Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

ALLE REGIONI E PROVINCE

AUTONOME

LORO SEDI

ALLEG. alla DELIB. N.

DEL

23 FEB. 1999

ALL'ASSOTABACCAI

VIA NAZIONALE, 60

ROMA

Servizio II - Div. IV

Prot. 1999-23594

OGGETTO: Polizza fidejussoria UNIPOL ASSICURAZIONI N. 96/23697350

Si trasmette in allegato copia della polizza fidejussoria in oggetto, presentata in originale a questa Amministrazione, con la quale vengono garantiti gli obblighi dei tabaccai, di cui agli elenchi consegnati dall'ASSOTABACCAI, relativamente alla riacquisto delle tasse automobilistiche.

Si fa presente, inoltre, che l'ASSOTABACCAI si è impegnata a modificare la polizza di cui trattasi in modo tale da prevedere quali beneficiari sia il Ministero delle finanze, sia le Regioni, sia le Province autonome di Trento e Bolzano.

Ciò premesso, le Regioni e le Province autonome sono pregate di comunicare direttamente all'ASSOTABACCAI ed alla scrivente la data di attivazione del servizio di riscossione tramite i tabaccai convenzionati.

IL DIRETTORE CENTRALE





Allegato alla polizza n. 96/23697050

ALLEG. N. 1
DEL
23 FEB. 1999

- Agenzia di Roma / 1286

*M. G. C. A.**Cir.*
Bn.

**POLIZZA FIDEIUSSORIA COLLETTIVA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE FINANZE
E DELLE REGIONI NELL'INTERESSE DEI RIVENDITORI DEI GENERI DI MONOPOLIO
PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE**
premesso che

- il Ministero delle Finanze, e per esso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, (in seguito denominato "Ente Garantito") affida la riscossione delle tasse automobilistiche ai Rivenditori di tabacchi;
- i Rivenditori di tabacchi che hanno fatto richiesta alle Regioni per il nullaosta alla riscossione (in seguito denominati Rivenditori) sono tenuti a costituire una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- L'ASSO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. con sede in Brescia - Via Saigari, 2/6 - p. iva 03332680176 (in seguito denominato "Contraente") intende costituire collettivamente e solidalmente le cauzioni dovute dai propri associati Rivenditori a mezzo polizza fideiussoria sia in proprio che in nome e per conto delle Associazioni e Enti di sua emanazione o ad essa collegati;
- l'importo della cauzione per il primo anno di attività è fissato in E. 100.000.000.= (centomilioni) per ogni Rivenditore;
- essendo prestata in forma solidale e collettiva, l'importo massimo complessivo iniziale per il primo anno è fissato in L. 10.000.000.000 (diecimiliardi);
- a decorrere dal secondo anno la cauzione dovrà essere adeguata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni delle tasse automobilistiche effettuate nell'esercizio precedente arrotondato al milione per difetto, ridotta ad un ventesimo in quanto prestata in forma solidale e collettiva come previsto dall'art. 1 del regolamento;

tutto ciò premesso

La Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. (in seguito denominata "Società"), autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con decreto del 28.12.1962, pubblicato nella G.U. n. 15 del 18.01.1963 e decreto del 29.04.1981 pubblicato nella G.U. n. 135 del 19.05.1981, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni e in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348, domiciliata in Bologna, Via Stalingrado n.45, con la presente polizza si costituisce fideiussore a favore dell'Ente Garantito e nell'interesse dei Rivenditori per i quali il Contraente stesso abbia inviato all'Ente Garantito apposita appendice di applicazione quale da allegato alla presente polizza, quale cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di un importo massimo assicurato di E. 10.000.000.000= (diecimiliardi), nei limiti delle singole appendici di applicazione dei Rivenditori che formano parte integrante della polizza.

La somma assicurata potrà essere aumentata o modificata tramite apposito atto di variazione.



Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Capitale sociale L. 1.000.000.000 - C.F. I.A.A. R. Reg. n. 21472/84 - Soc. Cons. 5.000.000.000
Cassa Risparmio e Previdenza Sociale Unipol (CRUS) - S.p.A. - Casse previdenze Unipol Bologna - Via Bissolati, 20
Casella postale 10.200 - Cod. postale 40321 - 40132 Bologna - 051/207.7000 - Amministratore delegato Giovanni Federighi
Casella postale 10.200 - Cod. postale 40321 - 051/207.7000 - 051/207.7001 - 051/207.7002 - 051/207.7003 - 051/207.7004 - 051/207.7005




UNIPOL
ASSICURAZIONI**Polizza Fideiussoria**

AGENZIA MA	U 1111 PREZZO TASSABILE N. 0
COD. AG. CONT. COD. ALIAS N. NUMERO POLIZZA 1285 102 96 23697350	DATA EMISSIONE 19/02/1999
SCADENZA POLIZZA 17/01/1999 SCADENZA POLIZZA 31/12/1999 SCADENZA POLIZZA 31/03/1999 RATEZZONE 14 TRIMESTRALE	SCADENZA VINCIGLI 19/02/1999
CONTRATTO ASSO SERVICE COOP. S.C.R.L. DIRETTO VIA E. SALGARI 276	DATO DI RISALITA DEL CONTRATTO 03332680176
CAR. LOCALITÀ 125125 BRESCIA	PREZZO TASSABILE 15.333.333 TASSA 1.666.667 PREZZO PRIMA RATA 15.000.000
PREZZO TASSABILE 15.333.333 TASSA 1.666.667 PREZZO RATE SUCCESSIVE 15.000.000 CONSTITUZIONE	RISCHIO CONDUCENTE AG. RADIO NUMERO RISCHIO CONDUCENTE AG. RADIO NUMERO
POLIZZA SOSTITUITA AG. RADIO NUMERO POLIZZA SOSTITUITA AG. RADIO NUMERO	RISCHIO CONDUCENTE AG. RADIO NUMERO RISCHIO CONDUCENTE AG. RADIO NUMERO
COASSICURAZIONE QUOTA UNIPOL DELEGA UNIPOL DELEGATARIA DELEGATA	QUOTA UNIPOL DELEGA UNIPOL DELEGATARIA DELEGATA
CONVENZIONI PARTICOLARI VALIDE PER ASSICURATO CONVENZIONI PARTICOLARI VALIDE PER ASSICURATO	CONVENZIONE 921
RISERVATO ALLA COMPAGNIA	EVO CONTR. EVO BENEF. AUTORIZZAZIONE CONTR. DI TASSA VERS. TASSA VERS. TASSA 4 3 NO NO NO 2

LA PRESENTE POLIZZA È INTEGRATA DAGLI UNITI INTERCALARI DI N. 6 PAGINE, CONTENENTI L'ESATTA DESCRIZIONE
DELL'OPERAZIONE GARANTITA E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.

L'ASSICURATO



ASSISTENZE
ASSO SERVICE Coop.s.c.r.l.
Via E. Salgari, 276 - 25125 BRESCIA
tel. 03332680176 - fax 03332680176
C.F. 03332680176

Il premio totale è stato pagato il

09 febbraio 1999

versamento



UNIPOL ASSICURAZIONI
GERALE
(Marco Paolucci)

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA GARANZIA AD UN AMMINISTRATIVO SUPERATO ALLENATORE

Valgono comunque in caso di differenza quelli risultanti negli uniti intercalari

ASSICURATO

MINISTERO FINANZE E PER ESSO LE REGIONI E LE PROV. AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

CAISSE DELLA GARANZIA

DESCRIZIONE

BSC RISCHIO
BSF POLIZZA FIDEIUSORIA COLLETTIVA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELLE REGIONI NELL'INTERESSE DEI RIVENDITORI DEL GENERALE

DI MONOPOLIO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE.

SOMMA ASSICURATA IMPORTO CAZIONE IN LIRE ITALIANE

DIECIMILIARDI


IN MILIONI

COD. RISCHIO TASSABILE SOMMA ASSICURATA PREZZO TASSABILE
13742 0,533 10.000.000.000 53.333.333

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Capitale sociale lire 100.000.000 - C.C.I.U.A.L. Bologna N. 1603804 - Soc. Cons. Trib. Bologna 14602
Codice fiscale e partita IVA 01900000051 - Ufficio e Direzione generale: 40138 Bologna - Via Scavardolo, 16
tel. (051) 52051 (presso il 60271111 Gli Stendati) - Casella postale AG 1775 - telex 81054 - telef. 051 273248
Autorizzata all'esercizio della assicurazione con D.M. 28-12-1962 (O.U. 18-2-1963 N. 151) e D.M. 28-4-1981 (G.G. 12-7-1981 N. 103)

**UNIPOL**
ASSICURAZIONI

N° 23697350



UNIPOL

ASSICURAZIONI

Allegato alla polizza n. 96/23697350

- Agenzia di Roma / 1666

**POLIZZA FIOREJUSSORIA COLLETTIVA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELLE REGIONI
NELL'INTERESSE DEI RIVENDITORI DEI GENERI DI MONOPOLIO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE
TASSE AUTOMOBILISTICHE**
Condizioni Generali di Assicurazione

A) Condizioni che regolano il rapporto tra Società ed Ente Garantito

- Art. 1 - **Delimitazione della garanzia** - La Società garantisce il risarcimento dei danni diretti che l'Ente Garantito dovesse subire in seguito ad inadempimento degli obblighi contrattuali dei Rivenditori, per l'importo della cauzione prevista per ogni singolo Rivenditore formalizzata con l'allegato n° 1 e nei limiti della somma assicurata.
L'Ente Garantito considera assolto l'obbligo di cauzionamento indicato in premessa a carico dei singoli Rivenditori mediante presentazione da parte dei Rivenditori stessi, di apposito di applicazione alla presente polizza conformi all'allegato 1. Gli stessi appositi di applicazione di polizza sottoscritta dalla Società ha la competenza e scadenza prevista nell'attesa. La cessazione dell'apposito di applicazione alla polizza lascerà fermi gli obblighi da la Società in relazione agli eventuali inadempimenti dei Rivenditori verificatisi precedentemente purché comunicati dall'Ente Garantito alla Società non oltre sei mesi dalla scadenza dell'apposito di applicazione medesima.
- Le appositi di applicazione della polizza, alla scadenza annuale, potranno essere sostituiti da una nuova appendice di applicazione con l'indicazione della cauzione corutta e del relativo periodo di garanzia.
- Art. 2 - **Durata della garanzia** - La garanzia prestata con la presente polizza ha la durata iniziale di un anno ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno salvo ricezione comunicato con lettera raccomandata R.R. da Contrainte e della Società con preavviso di sei mesi prima della scadenza.
- Resta ferma la validità delle appositi di applicazione emesse nei limiti dell'art. 1.
- Art. 3 - **Pagamento del risarcimento** - Il pagamento del risarcimento, nel limite dell'importo garantito, sarà eseguito dalla Società a semplice richiesta entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della denuncia di inadempimento avanzata dall'Ente Garantito medesimo, restante inteso che al sensi dell'art. 1544 c.c. la Società non godrà del beneficio della preventiva escusione dei Rivenditori e del Contrainte.
- La Società darà avviso al Contrainte ed al Rivenditore inadempiente che nulla potranno accadere in merito al pagamento stesso. Restano salve le disposizioni di legge nel caso in cui le somme pagate dovessero risultare parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento da parte della Società l'ammontare della garanzia viene riconosciuto di un importo pari a quello pagato finché quest'ultimo non sarà stato ripercorso dal Contrainte e/o dai Rivenditori aderenti alla Società stessa. Qualora il numero delle queste ultime non sarà stato ripercorso dal Contrainte e/o dai Rivenditori parti a superare la somma assicurata, la Società non potrà essere tenuta a pagare a titolo di indennizzo una somma maggiore di quella assicurata.
- Art. 4 - **Surroga** - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza la Società resta surrogata all'Ente Garantito in ogni diritto ed azione nei confronti dei Rivenditori e di altri eventuali responsabili terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme dalla Società composta per capitali e interessi e di tutte le spese sostenute. Ove la Società lo richieda l'Ente Garantito sarà tenuto a farle formale cessione dei propri diritti ed azioni, fornendole tutti i documenti che la Società intenesse utili.
- Art. 5 - **Premi, Spese, imposte ed oneri vari** - L'eventuale mancato pagamento del premio non porrà in nessun caso ostacolo all'Ente Garantito.
- Art. 6 - **Aggiornamento dell'elenco nominativo dei Rivenditori** - Il Contrainte, particolarmente o ad ogni scadenza annuale o su richiesta dell'Ente Garantito o della Società, fornirà all'Ente Garantito stesso ed alla Società l'elenco nominativo dei Rivenditori che usufruiscono della cauzione collettiva e solidale tramite la presente polizza riferendone l'importo delle cauzioni corutte da ogni Rivenditore ed il periodo di garanzia.
- Art. 7 - **Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, relative alla presente polizza, per essere valide, dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata, alla sua Direzione Generale Via Stalingrado n. 45 - 40126 Bologna.
Il foro competente è quello di Roma.

B) Rapporti che regolano i rapporti tra la Società ed il Contrainte

- Art. 8 - **Richiesta di emissione di apposito di applicazione** - Per ottenere il rilascio delle singole appositi di applicazione il Contrainte fornirà alla Società per ciascun Rivenditore interessato la richiesta di copertura secondo l'allegato n. 2 al ciascuno di sollecito, la situazione patrimoniale del Rivenditore e quella di eventuali garanti. Tale documentazione, unitamente alla richiesta di emissione di apposito di applicazione, dovrà essere presentata per ogni rinnovo annuale almeno tre mesi prima della scadenza. Qualora entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta la Società non abbia rilasciato l'apposito riconosciuto, la richiesta si renderà non accettabile.
- Art. 9 - **Calcolo del premio** - Il premio è regolato con cadenza trimestrale nelle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre. Il premio alla firma è stato liquidato per il periodo fino al 31 marzo dell'anno corrente; in caso di minor durata lo stesso rimane acquisito alla Società; in caso di maggior durata è comunque fino a quando non avrà comprovato la liberazione della garanzia nel modo indicato nel successivo art. 10. Il Contrainte è tenuto al pagamento dei supplementi trimestrali di premio indicati nella tabella di liquidazione premio.
- Art. 10 - **Liberazione dell'obbligo di pagamento dei supplementi di premio** - Il Contrainte, per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio deve consegnare alla Società:
- l'originale di polizza restituita dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo, coperte
 - una dichiarazione dell'Ente Garantito che libera la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, ferme restando quanto indicato all'art. 2 e che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo



Alegato alla polizza n. 96/ 23697350

- Agenzia di Roma / 1866

**POLIZZA FIDEIUSSORIA COLLETTIVA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELLE REGIONI
NELL'INTERESSE DEI RIVENDITORI DEI GENERI DI MONOPOLIO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE
TASSE AUTOMOBILISTICHE**

- 2 -

- Art. 11 - Rivenditori obbligati** - Il Contrahente si impegna a comunicare alla Società ad ogni scadenza annuale l'elenco nominativo dei Rivenditori per i quali intende prestare cauzione collettiva e solidale, l'imposto della cauzione dovuta da ogni Rivenditore e l'indicazione del periodo di garanzia. Il Contrahente si impegna a fornire lo stesso elenco a titolo di riepilogo in altra data su espressa richiesta della Società.
 I Rivenditori per i quali il Contrahente non intende prestare garanzia di cui alla presente polizza dovranno essere segnalati alla Società con apposita comunicazione scritta.
 Tutti gli obblighi derivanti dalle appendici di applicazione alla presente polizza a carico dei singoli Rivenditori, si intenderanno assunti dai medesimi, dai loro successori ed eventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile. Nel dichiedere il riacquisto delle appendici di applicazione alla presente polizza i Rivenditori associati dichiereranno esplicitamente di accettarne tutte le clausole.
- Art. 12 - Rivalsa - Spese di recupero** - Il Contrahente si impegna a fare in modo che ciascun Rivenditore rimborsi alla Società, a semplice richiesta scritta, tutte le somme dalla stessa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espresse riconvinte e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.
- La Società è surrogata, nei limiti di quanto segnato all'Ente Garante, in tutti i diritti, regioni ed azioni verso i Rivenditori che si fossero resi iradempienti delle obbligazioni assunte, loro successori ed eventi causa a qua siestitio. In ogni caso il tasso degli interessi di rincaro è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di mercato in vigore nel periodo maggiorato di tre punti.
 Tutti i recuperi conseguiti dalla Società in seguito alle azioni di surroga e rivalsa, redatti nei confronti dei Rivenditori ed eventuali loro garanti resteranno ad esclusivo beneficio della Società.
- Art. 13 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, previdenti e futuri, relativi ai premi, agli addossamenti, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Co-Contrahente, mentre se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.**
- Art. 14 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente** - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Società - Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna.
 Per quanto attiene ai rapporti tra la Società ed il Contrahente, il Foro Competente è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società.

Il Contrahente dichiara di aver ricevuto la nota informativa di cui all'art. 123 del D.L. n. 175/95.

IL CONTRAENTE

 ASSOCIAZIONE COOP S.p.A.
 Viale Europa, 26 - 25125 BRESCIA
 Cap. Soc. € 1.000.000,00 IVA 022-47607
 P.IVA 016.0.03302680178

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.
 Un Procuratore

- Atto 1 - fac-simile appendice di applicazione
 Atto 2 - fac-simile richiesta di approvazione di appendice di applicazione
 Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 CC., il co-contrahente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali d'Assicurazione:
 Art. 3 - Rituncia a sollevare eccezioni in merito al pagamento;
 Art. 12 - Rivalsa;
 Art. 14 - Deroga alla competenza territoriale

IL CONTRAENTE

 ASSOCIAZIONE COOP S.p.A.
 Viale Europa, 26 - 25125 BRESCIA
 Cap. Soc. € 1.000.000,00 IVA 022-47607
 P.IVA 016.0.03302680178

EMECSA IL 09/02/1999

